



COMUNE DI BASCIANO

Provincia di Teramo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 06/09/2023

OGGETTO: ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI E DEGLI SCHEMI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011. PRESA D'ATTO DELLA FACOLTA' DI NON PREDISPORRE IL BILANCIO CONSOLIDATO (ART. 1, C. 831, L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145)

L'anno duemilaventitre, il giorno sei del mese di Settembre dalle ore 20:20 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Sigg. Consiglieri:

COGNOME E NOME	PRESENTE
FRATTAROLI ALESSANDRO	SI
DI GIACINTO PIERLUIGI	SI
SCARCAMAZZA DI DOMENICANTONIO ANGELO	SI
ANGELINI STEFANIA	SI
TIMPERI MATTIA	SI
RANALLI ROBERTO	SI
CANDELORI ANNA RITA	SI
DI PANFILO LAURENT	SI
PAOLINI PAOLO	SI
DI FELICIAANTONIO GRAZIANO	--
MARTELLI CARMINE	SI

Presenti n° 10 Assenti n° 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a, il Vice Segretario Comunale Dott. VIVIANI MARCO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il DI GIACINTO PIERLUIGI, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Relaziona il Sindaco, il quale illustra al Consiglio la scelta optata dal Comune di Basciano, di non predisporre il bilancio consolidato; possibilità data dalla norma di riferimento, ai comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà gestionali connesse e per una semplificazione della contabilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni ed enti del SSN);

Atteso che la suddetta riforma è un tassello fondamentale della generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio e il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire di raccordare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

Tenuto conto che l’applicazione del nuovo ordinamento contabile determina un forte impatto gestionale e organizzativo sugli enti, con conseguente incremento del carico di lavoro non solo per il servizio finanziario ma in capo a tutti i servizi, in quanto richiede l’applicazione di nuove regole, la revisione dei processi lavorativi, l’adozione di nuovi schemi e di nuovi documenti contabili e implica numerose competenze in materia contabile da parte degli organi coinvolti, con un notevole sforzo di aggiornamento normativo;

Ricordato sinteticamente che l’applicazione della riforma richiede obbligatoriamente per tutti gli enti:

- l’approvazione del documento unico di programmazione ai sensi dell’art. 170, d.Lgs. n. 267/2000;
- l’adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici;
- l’applicazione completa della codifica della transazione elementare a ogni atto gestionale e in particolare a tutti i titoli di incasso e di pagamento trasmessi al tesoriere comunale;
- l’adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del d.Lgs. n. 118/2011;
- l’adozione della contabilità economico-patrimoniale;

Considerato invece che, per i comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà gestionali connesse alle ridotte dimensioni, il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall’art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, prevede la possibilità di non predisporre il bilancio consolidato (art. 233-bis, comma 3);

Ritenuto opportuno, in considerazione delle suddette difficoltà gestionali, esercitare la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato, ai sensi dell’art. 233-bis, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che la competenza in ordine all’esercizio di tale facoltà sia attribuita al Consiglio comunale, non solo per la generale competenza in materia di bilancio e rendicontazione, ma anche in relazione al fatto che il principio contabile all. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011, al paragrafo 9.1, prevede che “i prospetti riguardanti l’inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell’esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati (...) sono oggetto di approvazione del Consiglio”;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con votazione che ha avuto il seguente risultato:

Presenti n. 10 Votanti n. 10 Favorevoli n. 10 Contrari n. 0 Astenuti n. 0

Esito proclamato dal Presidente.

DELIBERA

1) di avvalersi, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, della facoltà prevista dall'art. 233-bis, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato;

2) di trasmettere il presente provvedimento:

- a tutti i responsabili di servizio;
- all'organo di revisione economico-finanziaria.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito

con separata votazione che ha avuto il seguente risultato:

Presenti n. 10 Votanti n. 10 Favorevoli n. 10 Contrari n. 0 Astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

La seduta termina alle ore 20.25.

PARERE DELLA PROPOSTA N. 618 DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 04/09/2023

OGGETTO: ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI E DEGLI SCHEMI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011. PRESA D'ATTO DELLA FACOLTA' DI NON PREDISPORRE IL BILANCIO CONSOLIDATO (ART. 1, C. 831, L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145)

REGOLARITA' TECNICA (art.49 del T.U., comma 1[^]. Approvato con D.Lgs. n. 267/2000)

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Basciano, lì 04/09/2023.

IL RESPONSABILE : Dott. VIVIANI MARCO

REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE

Basciano, lì 04/09/2023

IL RESPONSABILE : Dott. VIVIANI MARCO

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente

DI GIACINTO PIERLUIGI

Il Vice Segretario Comunale

Dott. VIVIANI MARCO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione

Viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale il giorno 09/09/2023

per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1[^], del T.U. n. 267/2000)

Basciano, lì 09/09/2023

Il Vice Segretario Comunale

Dott. VIVIANI MARCO

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione :

E' divenuta esecutiva il giorno 06/09/2023,

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c 4, D.Lgs. 267/2000)

Il Vice Segretario Comunale

Dott. VIVIANI MARCO
